

Codice DB1406

D.D. 20 dicembre 2010, n. 3474

Autorizzazione idraulica n. 69/10 per la realizzazione di opere di difesa in massi in destra del torrente Luserna, in Comune di Lusernetta (TO). Richiedente: Mauro MONDINA.

In data 13/07/2009 il Sig. Mauro Mondina, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un'opera di difesa in destra del corso d'acqua denominato torrente Luserna, in Comune di Lusernetta (TO), costituita da una scogliera in massi di cava della lunghezza di m. 34.20 circa avente altezza fuori alveo variabile da m. 5,00 circa a monte a m. 6.20 circa a valle, innestata a valle all'esistente muro d'ala del ponte della S.P. 156 e a monte risvoltata per m. 11.10 circa lungo l'esistente manufatto di sfioro del canale di adduzione alla centrale. L'intervento prevede anche la realizzazione di una pista di accesso alla scogliera della larghezza di m. 2,50 circa sovrastante al manufatto di difesa in progetto e la retrostante sistemazione dell'area.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Fabio Acume e dal Dott. Geol. Francesco Peres in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il richiedente, a seguito di richiesta da parte del Settore Decentrato OO.PP. di Torino, ha trasmesso in data 13/09/2010 della documentazione integrativa, costituita da n. 3 tavole grafiche e una nota tecnica, che ha modificato l'iniziale previsione progettuale.

L'Avviso relativo alle opere di che trattasi è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Lusernetta (TO) per 15 giorni consecutivi, senza dare luogo a osservazioni od opposizioni di sorta (nota Prot. 1862 del 02/12/2010 del Comune di Lusernetta).

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere e dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i. sulla gestione del demanio idrico;

determina

di autorizzare, **ai soli fini idraulici**, il sig Mauro Mondina, la realizzazione di un'opera di difesa in destra del corso d'acqua denominato torrente Luserna, in Comune di Lusernetta (TO), costituita da una scogliera in massi di cava della lunghezza di m. 34.20 circa avente altezza fuori alveo variabile da m. 5,00 circa a monte a m. 6.20 circa a valle, innestata a valle all'esistente muro d'ala del ponte della S.P. 156 e a monte risvoltata per m. 11.10 circa lungo l'esistente manufatto di sfioro del canale di adduzione alla centrale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali, di quanto indicato nei punti susseguenti e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale della sponda del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano d'appoggio della struttura di fondazione della difesa spondale dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo misurata nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso adeguato;
3. i manufatti di difesa spondale dovranno essere intasati di cls sino alla sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione della stessa; il paramento esterno del manufatto di difesa spondale dovrà risultare adeguatamente innestato al muro d'ala del ponte esistente posto a valle nonché alla sponda e al manufatto di sfioro posto a monte;
4. i lavori e le opere previste non dovranno in alcun modo pregiudicare la stabilità dell'esistente muro d'ala del ponte della S.P. 156 e del manufatto di sfioro del canale di adduzione della centrale;
5. i massi costituenti l'opera di difesa longitudinale del Torrente Luserna dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 10,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza ;
6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della

stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'intervento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia